



IL CAPITALE NELLA FARMACIA: LA SITUAZIONE EUROPEA

Paesi	Requisiti legali e sussistenza di limitazioni sostanziali	Altri limiti
Austria	<p>La farmacia può essere gestita solo attraverso la forma giuridica delle società di persone. Non è possibile utilizzare le forme tipiche delle società di capitali e nemmeno in forma di cooperativa. L'utilizzo della società di persone implica che il farmacista detentore della licenza abbia il potere di gestore e di rappresentante della società. Il farmacista detentore della licenza deve detenere almeno il 51 % della società di persone. La parte minoritaria delle quote della società di persone possono essere possedute da chiunque senza alcuna limitazione. Il farmacista e qualsiasi altra persona fisica possono detenere quote di minoranza in più di una farmacia, avendo come unica limitazione possibile le norme generali in materia di concorrenza.</p>	<p>L'effettiva sussistenza del controllo del 51 % in capo al farmacista è garantito dal controllo effettuato dall'Ordine dei farmacisti, che verifica anche come le clausole societarie relative alla gestione della farmacia non pregiudichino in alcun modo l'esclusivo diritto del farmacista alla gestione della farmacia.</p>
Belgio	<p>Non c'è alcuna restrizione sulla proprietà della farmacia che non è soggetta ad alcun limite. Non vi è nemmeno alcuna norma atta a prevenire il fenomeno dell'integrazione verticale, né alcun regime di incompatibilità con altri professionisti sanitari o con società con interessi nel settore farmaceutico.</p>	
Bulgaria	<p>Il <i>Drug Act</i>, votato in seconda lettura dal Parlamento Bulgaro il 31 Luglio 2008, ha stabilito che la proprietà della farmacia non è riservata ai soli farmacisti e ogni persona fisica e giuridica può ottenere più di una licenza. Non ci sono limiti all'integrazione verticale. Limiti: non più di 4 farmacie per società. Purtroppo il limite non è rispettato dato che uno stesso proprietario può detenere il controllo di X società ciascuna proprietaria di 4 farmacie.</p>	
Croazia	<p>Non c'è alcuna restrizione sulla proprietà della farmacia che non è soggetta ad alcun limite.</p>	
Cipro+	<p>Il farmacista o una società di persone tra farmacisti deve possedere almeno il 51 % della proprietà di una farmacia.</p>	
Cechia	<p>Non c'è alcuna restrizione sulla proprietà della farmacia che non è soggetta ad alcun limite. Non vi è nemmeno alcuna norma atta a prevenire il fenomeno dell'integrazione verticale, né alcun regime di incompatibilità con altri professionisti sanitari o con società con interessi nel settore farmaceutico.</p>	
Estonia	<p>Qualsiasi persona fisica o giuridica può attualmente possedere farmacie; esistono e sono permesse sia associazioni di farmacie che catene. Circa l'80 % delle farmacie è direttamente influenzato da 2 grandi catene. Tuttavia, lo scorso 18 Febbraio è stata adottata una legge che reintroduce la proprietà della farmacia, per più del 50 % al farmacista. La nuova legge entrerà in vigore all'inizio del prossimo mese di aprile. Gli attuali proprietari non farmacisti dovranno mettersi in regola, ovvero vendere la maggioranza delle quote ad un farmacista entro il 1° aprile 2020. Sempre dal 1° aprile 2020 entrerà in vigore il divieto di integrazione verticale tra grossisti e farmacie.</p>	
Francia	<p>In Francia la proprietà della farmacia è legata al farmacista. Tuttavia vi è un'eccezione: attraverso una serie di partecipazioni societarie incrociate è possibile che il capitale della farmacia sia detenuto al 49 % da non farmacisti. I dati del 2014 indicano che il 36 % delle farmacie sono gestite in forma di società professionale</p>	<p>Il medico non può avere alcun interesse finanziario nella proprietà di una farmacia.</p>

	(SEL) ed il 40 % di queste ha al suo interno investitori non farmacisti. Limiti: grossisti ed industrie non possono avere alcun interesse economico nella farmacia.	
Grecia	La legislazione che permette la proprietà della farmacia a non farmacisti era stata approvata nel marzo 2014 sotto la pressione della Troica, ma non è stata mai promulgata dal vecchio Parlamento. Oggi è in discussione una nuova proposta che vorrebbe dare la possibilità ad un farmacista o a una società tra farmacisti di possedere un numero limitato di farmacie. Non sembra ci sia il pericolo, con l'attuale Governo Tsipras, di un ingresso del capitale.	
Irlanda	Non c'è alcuna restrizione sulla proprietà della farmacia che non è soggetta ad alcun limite. Limiti: non vi sono divieti relativa a possibili integrazioni verticali né alcuna legislazione formale relativa ad incompatibilità con altri professionisti sanitari. Tuttavia, una legge del 2007 prevede una sanzione per le cosiddette relazioni inappropriate tra titolari (non farmacisti), farmacisti e medici, nel caso in cui tali relazioni siano contrarie al concetto di "interesse pubblico".	Sono state introdotte norme vincolanti sulla buona pratica di farmacia alla cui osservanza sono tenuti sia farmacisti che farmacie. Una legge del 2007 prevede che le responsabilità penali non siano da addebitare ai soli farmacisti, ma che vi sia una condivisione di responsabilità con i titolari non farmacisti considerati responsabili della fornitura del servizio.
Lettonia	Dal 2012, dopo una modifica della legislazione che prevedeva la proprietà della farmacia anche a non farmacisti, è stato parzialmente reintrodotta il legame tra proprietà della farmacia e farmacista. Oggi un non farmacista può possedere fino al 50 % di una farmacia. Non sembra vi sia alcun obbligo per le catene preesistenti di vendere ai farmacisti le loro farmacie o di scendere al 50 % della proprietà.	
Lituania	In seguito alla deregolamentazione voluta della Corte Costituzionale, non esiste più alcun limite relativo alla proprietà della farmacia.	
Malta	Non c'è alcuna restrizione sulla proprietà della farmacia che non è soggetta ad alcun limite.	
Olanda	Non c'è alcuna restrizione sulla proprietà della farmacia che non è soggetta ad alcun limite. Limiti: un medico non può possedere una farmacia	L'Associazione delle farmacie ha imposto a tutti i farmacisti responsabili uno "Statuto professionale" al fine di preservarne indipendenza e autonomia dal proprietario.
Polonia	La proprietà della farmacia non farmacisti è possibile e non vi sono regole che vietino l'integrazione verticale. Limiti: dal 2004 ogni catena non può possedere un numero di farmacie superiore all'1 % del totale delle farmacie di ciascuna Regione. La norma, tuttavia, non prevede alcun adeguamento per le catene che avevano già superato tale limite.	
Portogallo	Con un Decreto approvato il 5 Luglio 2007, il Governo ha cancellato le vecchie norme stabilendo la liberalizzazione della proprietà della farmacia con la possibilità per ogni persona fisica e giuridica. Limiti: ogni società non può possedere più di 4 farmacie. Le società di capitali sono ammesse ma le azioni non possono essere anonime, bensì nominative.	È stato introdotto l'istituto della responsabilità amministrativa per punire la società di capitali proprietaria di una o più farmacie

	Totale divieto di integrazione verticale e rigida applicazione di un sistema di incompatibilità con altri professionisti sanitari e con società con interessi nel settore farmaceutico.	per illeciti commessi da farmacisti dipendenti.
Romania	Le farmacie possono essere di proprietà sia di farmacisti che di non farmacisti. Non c'è alcuna norma che vieti l'integrazione verticale che, infatti, è sviluppata come in nessun altro Paese europeo, con proprietà di catene di farmacie, distributori all'ingrosso e industrie che si intersecano creando un enorme conflitto di interessi.	
Slovacchia	Dal 2004 la proprietà della farmacia è stata liberalizzata e da allora chiunque può possedere una farmacia, sia persone fisiche che società a responsabilità limitata, sia farmacisti che non.	
Spagna	Secondo una Legge del 2007 farmacisti o società di farmacisti devono detenere la proprietà della maggioranza delle quote di una farmacia. Tuttavia tale Legge non ha mai trovato applicazione in quanto non sono stati mai pubblicati i decreti attuativi e oggi, di fatto, la proprietà è saldamente in mano ai farmacisti.	
Svezia	La proprietà della farmacia è libera. Anche i grossisti possono detenere la proprietà di catene di farmacie. Dalla liberalizzazione iniziata nel 2009, il mercato svedese è stato diviso in 5 grandi gruppi, 3 sono di proprietà di fondi di <i>private equity</i> , 1 di un grossista finlandese (<i>Tamro</i>) controllato da <i>Phoenix</i> e l'ultimo (<i>Apoteket</i>) è rimasto di proprietà statale con circa il 30 % del mercato. Il mercato svedese è quindi fortemente consolidato. Limiti: divieto di integrazione verticale con le industrie farmaceutiche, in quanto non possono detenere la maggioranza delle azioni di una società di gestione di farmacie.	È stato mantenuto un regime di incompatibilità tra proprietà della farmacia e i medici.
Regno Unito	Non c'è alcuna restrizione sulla proprietà della farmacia che non è soggetta ad alcun limite. Le farmacie possono essere aperte anche nei supermercati. Anche le industrie possono detenere la proprietà di farmacie. La catena più grande appartiene a <i>Boots</i> , con 2.500 esercizi farmaceutici, integrata, con <i>Alliance Healthcare</i> big della distribuzione all'ingrosso.	L'organismo di controllo, simile al nostro Ordine, può arrivare a radiare una società in caso di reato o colpa professionale.

In tutti i Paesi europei dove il capitale ha il controllo della farmacia la responsabilità professionale dell'esercizio è affidata ad un farmacista.

Limiti normativi e statuari a società di capitali proprietarie di farmacie in vigore negli Stati europei:

- **51 % della proprietà a farmacisti;**
- **Divieto di integrazione verticale con grossisti ed industrie;**
- **Numero massimo di farmacie per società;**
- **Numero massimo di farmacie per Regione;**
- **Incompatibilità con medici e altri professionisti sanitari e/o con società aventi interesse nel settore farmaceutico;**
- **Condivisione di responsabilità tra società di capitali e farmacisti dipendenti per illeciti commessi da questi ultimi;**
- **Controllo ordinistico su effettiva autonomia del farmacista responsabile;**
- **Sottoscrizione da parte del farmacista responsabile di uno Statuto professionale che garantisca autonomia e indipendenza dal proprietario.**

IL CAPITALE NELLA FARMACIA: I PAESI UE CON I LIMITI PIÙ STRINGENTI

Paesi	Requisiti legali e sussistenza di limitazioni sostanziali	Sanzioni
Austria	<p>La farmacia può essere gestita solo attraverso la forma giuridica delle società di persone. Non è possibile utilizzare le forme tipiche delle società di capitali e nemmeno in forma di cooperativa. L'utilizzo della società di persone implica che il farmacista detentore della licenza abbia il potere di gestore e di rappresentante della società. Il farmacista detentore della licenza deve detenere almeno il 51 % della società di persone. La parte minoritaria delle quote della società di persone possono essere possedute da chiunque senza alcuna limitazione ed un farmacista, o qualsiasi altra persona fisica o giuridica, può detenere azioni di minoranza in un numero illimitato di farmacie (vale all'uopo soltanto il rispetto della normativa antitrust). L'effettiva sussistenza del controllo del 51 % in capo al farmacista è garantito dal controllo effettuato dall'Ordine dei farmacisti per le farmacie già esistenti che intendano vendere quote della società a non farmacisti. Per le farmacie di nuova apertura il controllo viene effettuato dalla magistratura che chiede il parere consultivo all'Ordine dei farmacisti che di fatto svolgono il controllo per conto del magistrato.</p>	<p>L'insussistenza del controllo del 51 % e dell'effettivo potere di gestione economica in capo al farmacista porta alla non concessione della licenza.</p>
Cipro	<p>Il farmacista o una società di persone tra farmacisti deve possedere almeno il 51 % della proprietà di una farmacia.</p>	
Estonia	<p>Qualsiasi persona fisica o giuridica può attualmente possedere farmacie; esistono e sono permesse sia associazioni di farmacie che catene. Circa l'80 % delle farmacie è direttamente influenzato da 2 grandi catene. Tuttavia, lo scorso 18 Febbraio è stata adottata una legge che reintroduce la proprietà della farmacia, per più del 50 % al farmacista. Gli attuali proprietari non farmacisti dovranno mettersi in regola, ovvero vendere la maggioranza delle quote ad un farmacista entro il 1° aprile 2020. Sempre dal 1° aprile 2020 entrerà in vigore il divieto di integrazione verticale tra grossisti e farmacie. Essendo la Legge appena approvata, anche per esigenze politiche dato le imminenti elezioni, non sono state ancora approntate norme relative ad eventuali sanzioni, anche perché l'effettiva implementazione è stata posticipata al 1° aprile 2020.</p>	<p>Non sono state ancora approvate norme relative alle sanzioni, tuttavia è stato stabilito che l'Autorità di controllo sarà l'Agenzia nazionale del farmaco che verificherà se le nuove norme sulla proprietà, che entreranno in vigore nel 2020, vengono rispettate.</p>
Portogallo	<p>Con un Decreto approvato il 5 Luglio 2007, il Governo ha cancellato le vecchie norme stabilendo la liberalizzazione della proprietà della farmacia la cui proprietà è oggi aperta a qualsiasi persona fisica e giuridica. Tuttavia ogni società non può possedere più di 4 farmacie e le società di capitali sono ammesse ma le azioni non possono essere anonime, bensì solo nominative. Vi è infine anche il totale divieto di integrazione verticale e un rigido sistema di incompatibilità con altri professionisti sanitari e con società aventi interessi nel settore farmaceutico. Una persona, fisica o giuridica, non può partecipare, direttamente o indirettamente, a più società di gestione di farmacie se tali società controllano complessivamente più di 4 farmacie. Il controllo sul rispetto delle norme suddette è delegato all'AIFA locale (INFARMED), alla quale ogni persona fisica e giuridica deve inviare entro 30 giorni la documentazione relativa alla costituzione della società oltre a qualsiasi cambiamento sopravvenuto relativo a fusioni, vendita di quote etc.. Ogni transazione che violi le norme suddette è considerata nulla dal momento della conclusione della</p>	<p>Le sanzioni sono applicate da INFARMED e sono appellabili davanti all'autorità giudiziaria. Sanzioni: a. Le violazioni su incompatibilità e limite alle 4 farmacie sono punite con ammenda da 2.000 a 100.000 € o il 20 % del fatturato dell'impresa responsabile. b. Le violazioni degli obblighi di comunicazione sono punite con ammenda da 2.000 a 75.000 € o il</p>

	transazione.	<p>10 % del fatturato dell'impresa responsabile.</p> <p>c. La violazione dell'obbligo di rendere nominative le quote azionarie è punito con ammenda da 2.000 a 120.000 € o con il 30 % del fatturato dell'impresa responsabile.</p> <p>Oltre alle suddette sanzioni INFARMED può anche decidere la chiusura della farmacia, la revoca della licenza, la privazione del diritto a partecipare a gare pubbliche.</p>
--	--------------	--

URI.ML 22/5/15